



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 212

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI LIVIGNO E LA PROVINCIA DI SONDRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA MARMOTTA - PERIODO 2025-2027

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 05 (cinque) del mese di novembre, alle ore 16:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio online della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ecc.); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

PREMESSO, altresì, che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

PREMESSO, inoltre, che:

- nel 2020 il Comune di Livigno, in accordo con l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, ha commissionato un incarico per affrontare il problema della massiccia presenza di marmotte *Marmota marmota* su alcune aree a prato permanente utilizzate per la produzione di foraggio ed in corrispondenza di altre infrastrutture la cui stabilità nel lungo periodo potrebbe essere compromessa. Le principali conseguenze riguardano la riduzione del prodotto, il peggioramento qualitativo del foraggio, il danno ai macchinari per lo sfalcio dei prati e potenziali danni strutturali a strutture antropiche;
- il lavoro è stato svolto mediante redazione di un Piano di Gestione (PdG), il quale è stato condiviso dal Soggetto incaricato con il Committente e con gli Uffici preposti della Amministrazione Provinciale di Sondrio. Ai sensi della normativa vigente, il piano è stato successivamente trasmesso a ISPRA, il quale ha espresso parere pienamente positivo rispetto alle richieste, stabilendo un periodo di validità pari a tre anni (2021-2023). L'Ufficio Agricoltura del Comune di Livigno ha rappresentato il soggetto locale di riferimento per l'Amministrazione Provinciale di Sondrio per il coordinamento delle diverse attività in sinergia e sotto il controllo, oltre che dell'Ufficio provinciale preposto per norma, della Polizia Provinciale;
- complessivamente, in tre anni di intervento, sono state catturate e traslocate 494 marmotte in 52 giornate lavorative. Il progetto ha permesso di ridurre in modo significativo la densità delle marmotte nelle aree interessate dalle operazioni di cattura;
- nel corso del 2024 non sono state effettuate attività di cattura e traslocazione nel rispetto di quanto previsto dal PdG. Tuttavia, al fine di verificare gli effetti del PdG ed in particolare la dinamica di popolazione nelle aree interessate dagli interventi, è stato condotto un monitoraggio finalizzato ad ottenere un quadro aggiornato della consistenza di popolazione;
- l'analisi dei dati ha evidenziato come il numero di marmotte contate è palesemente calato dal 2020 al 2022, per poi registrare una lieve crescita tra il 2023 ed il 2024, ma risulta evidente che, sebbene sia stato registrato un lieve incremento delle marmotte conteggiate nell'area interessata dal monitoraggio, i

numeri siano comunque inferiori a quelli osservati nella fase iniziale del progetto, evidenziando un effetto diretto delle traslocazioni di animali;

- a distanza di quattro anni dall'avvio degli interventi, e con cinque annualità di conteggi, è oggi possibile affermare che il progetto ha permesso di ridurre in modo significativo la densità delle marmotte nelle aree interessate dalle operazioni di cattura;

CONSIDERATO che:

- si vuole ora mirare ad un mantenimento dei risultati ottenuti su vasta scala a livello comunale ed eventuali interventi più mirati laddove sussistano ancora criticità attuali e che potrebbero manifestarsi nel prossimo triennio, raggiungendo i seguenti obiettivi:
 - a) mantenimento dello status ottenuto nelle aree di intervento del triennio 2021-2023;
 - b) riduzione numerica degli individui che insistono sulle aree critiche allo scopo di ridurre il numero delle tane sui prati permanenti o in prossimità di altre strutture la cui stabilità potrebbe essere compromessa;
 - c) mantenimento dei protocolli di cattura e rilascio così come sperimentati con successo nel triennio precedente;
 - d) prosecuzione delle attività di monitoraggio degli animali e mantenimento degli effetti delle catture;
- ai sensi della l.r. 26/93 la gestione faunistica, per il relativo territorio, è competenza della Provincia di Sondrio;

DATO ATTO che la Provincia con determinazione n° 529 del 09/05/2025, successivamente all'acquisizione del parere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha approvato il Piano di Gestione della marmotta che prevede le seguenti attività da svolgersi annualmente nel periodo 2025-2027:

- pianificazione e coordinamento delle operazioni di controllo della Marmotta nel Comune di Livigno;
- coordinamento dei volontari a supporto delle operazioni di cattura;
- allestimento sito di stabulazione temporanea;
- sessione annuale di 15 gg di cattura;
- stabulazione temporanea delle marmotte in attesa di traslocazione;
- marcatura individuale delle marmotte catturate;
- raccolta di misure biometriche e campioni biologici su tutte le marmotte catturate;
- monitoraggio autunnale pre-letargo con sessione annuale di 3 gg;
- predisposizione report annuale;
- predisposizione report finale;

e contestualmente ha affidato tali attività alla ditta D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For. di Pratovecchio (AR) p. Iva 00295260517, così come dettagliato nell'offerta tecnica ed economica allegata al presente accordo, per l'importo di € 41.800,00 oltre IVA e quindi per complessivi € 50.996,00, così suddivisi: € 25498,00 anno 2025, € 12.749,00 anno 2026 ed € 12.749,00 anno 2027;

CONSIDERATO, altresì, che:

- il Comune di Livigno intende contribuire economicamente alla realizzazione del suddetto Piano, con un impegno finanziario pari a € 20.000,00 suddiviso in tre annualità;
- lo scopo dell'Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo;
- l'interesse suindicato, pertanto, può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

VISTO il testo dell'accordo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di approvare l'accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 tra il Comune di Livigno e la Provincia di Sondrio per la realizzazione del piano di gestione della marmotta – periodo 2025–2027, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il dirigente del Settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca alla sottoscrizione dell'accordo e all'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione dello stesso;

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo e allo svolgimento delle attività previste nel piano.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990
TRA LA PROVINCIA DI SONDRIO E IL COMUNE DI LIVIGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
DI GESTIONE DELLA MARMOTTA – PERIODO 2025-2027**

TRA

la **Provincia di Sondrio** (di seguito denominata Provincia) - C.F. 80002950147 e P. IVA 00603930140, con sede in Sondrio, Corso XXV Aprile 22, in atto rappresentata dal Dirigente del Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca Dott. Gianluca Cristini, domiciliato per la carica presso la suddetta sede

E

Il **Comune di Livigno** (di seguito denominato Comune) - C.F. 83000850145, con sede in Livigno, Plaza dal Comun, 93, in atto rappresentata da _____, domiciliato per la carica presso la suddetta sede

PREMESSO che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- inoltre, l'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

PREMESSO inoltre che:

- nel 2020 il Comune di Livigno, in accordo con l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, ha commissionato un incarico per affrontare il problema della massiccia presenza di marmotte *Marmota marmota* su alcune aree a prato permanente utilizzate per la produzione di foraggio ed in corrispondenza di altre infrastrutture la cui stabilità nel lungo periodo potrebbe essere compromessa. Le principali conseguenze riguardano la riduzione del prodotto, il peggioramento qualitativo del foraggio, il danno ai macchinari per lo sfalcio dei prati e potenziali danni strutturali a strutture antropiche;
- il lavoro è stato svolto mediante redazione di un Piano di Gestione (PdG), il quale è stato condiviso dal Soggetto incaricato con il Committente e con gli Uffici preposti della Amministrazione Provinciale di Sondrio. Ai sensi della normativa vigente, il piano è stato successivamente trasmesso a ISPRA, il quale ha espresso parere pienamente positivo rispetto alle richieste, stabilendo un periodo di validità pari a tre anni (2021-2023). L'Ufficio Agricoltura del Comune di Livigno ha rappresentato il soggetto locale di riferimento per l'Amministrazione Provinciale di Sondrio per il coordinamento delle diverse attività in sinergia e sotto il controllo, oltre che dell'Ufficio provinciale preposto per norma, della Polizia Provinciale;
- complessivamente, in tre anni di intervento, sono state catturate e traslocate 494 marmotte in 52 giornate lavorative. Il progetto ha permesso di ridurre in modo significativo la densità delle marmotte nelle aree interessate dalle operazioni di cattura;
- nel corso del 2024 non sono state effettuate attività di cattura e traslocazione nel rispetto di quanto previsto dal PdG. Tuttavia, al fine di verificare gli effetti del PdG ed in particolare la dinamica di popolazione nelle aree interessate dagli interventi, è stato condotto un monitoraggio finalizzato ad ottenere un quadro aggiornato della consistenza di popolazione;

- l'analisi dei dati ha evidenziato come il numero di marmotte contate è palesemente calato dal 2020 al 2022, per poi registrare una lieve crescita tra il 2023 ed il 2024, ma risulta evidente che, sebbene sia stato registrato un lieve incremento delle marmotte conteggiate nell'area interessata dal monitoraggio, i numeri siano comunque inferiori a quelli osservati nella fase iniziale del progetto, evidenziando un effetto diretto delle traslocazioni di animali;
- a distanza di quattro anni dall'avvio degli interventi, e con cinque annualità di conteggi, è oggi possibile affermare che il progetto ha permesso di ridurre in modo significativo la densità delle marmotte nelle aree interessate dalle operazioni di cattura;

CONSIDERATO che:

- si vuole ora mirare ad un mantenimento dei risultati ottenuti su vasta scala a livello comunale ed eventuali interventi più mirati laddove sussistano ancora criticità attuali e che potrebbero manifestarsi nel prossimo triennio, raggiungendo i seguenti obiettivi:
 - a) mantenimento dello status ottenuto nelle aree di intervento del triennio 2021-2023;
 - b) riduzione numerica degli individui che insistono sulle aree critiche allo scopo di ridurre il numero delle tane sui prati permanenti o in prossimità di altre strutture la cui stabilità potrebbe essere compromessa;
 - c) mantenimento dei protocolli di cattura e rilascio così come sperimentati con successo nel triennio precedente;
 - d) prosecuzione delle attività di monitoraggio degli animali e mantenimento degli effetti delle catture;
- ai sensi della l.r. 26/93 la gestione faunistica, per il relativo territorio, è competenza della Provincia di Sondrio;

DATO ATTO che la Provincia con determinazione n° 529 del 09/05/2025, successivamente all'acquisizione del parere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha approvato il Piano di Gestione della marmotta che prevede le seguenti attività da svolgersi annualmente nel periodo 2025-2027:

- pianificazione e coordinamento delle operazioni di controllo della Marmotta nel Comune di Livigno;
- coordinamento dei volontari a supporto delle operazioni di cattura;
- allestimento sito di stabulazione temporanea;
- sessione annuale di 15 gg di cattura;
- stabulazione temporanea delle marmotte in attesa di traslocazione;
- marcatura individuale delle marmotte catturate;
- raccolta di misure biometriche e campioni biologici su tutte le marmotte catturate;
- monitoraggio autunnale pre-letargo con sessione annuale di 3 gg;
- predisposizione report annuale;
- predisposizione report finale;

e contestualmente ha affidato tali attività alla ditta D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. For. di Pratovecchio (AR) p. Iva 00295260517, così come dettagliato nell'offerta tecnica ed economica allegata al presente accordo, per l'importo di € 41.800,00 oltre IVA e quindi per complessivi € 50.996,00, così suddivisi: € 25.498,00 anno 2025, € 12.749,00 anno 2026 ed € 12.749,00 anno 2027;

CONSIDERATO altresì che:

- lo scopo dell'Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo;
- l'interesse suindicato, pertanto, può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Con il presente Accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, le Parti concordano

di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- dare attuazione al PdG della marmotta sul territorio del Comune di Livigno per il periodo 2025-2027;
- ridurre la densità delle marmotte nelle aree individuate e conseguentemente ridurre l'impatto della loro presenza sulle diverse attività antropiche.

Art. 2 – Impegni della Provincia

La Provincia si impegna a dare attuazione, attraverso l'affidamento fatto alla ditta D.R.E.Am. Italia, al Piano di Gestione (PdG) della marmotta sul territorio del Comune di Livigno per il triennio 2025-2027.

La Provincia, inoltre, provvederà alla traslocazione degli animali dal sito di stabulazione ai siti di rilascio al di fuori del territorio comunale di Livigno, che saranno preventivamente individuati.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune di Livigno si impegna a fornire la massima collaborazione al fine della migliore gestione del PdG, anche attraverso la messa a disposizione di volontari a supporto delle operazioni di cattura e di un luogo per la stabulazione temporanea delle marmotte in attesa di traslocazione.

Inoltre, il Comune si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per il ristoro parziale delle spese effettivamente sostenute dalla Provincia di Sondrio per l'espletamento delle attività previste mediante acquisizione di servizi di cui all'articolo 2.

Art. 4 – Oneri

1. Il Comune di Livigno si impegna a ristorare parzialmente i costi complessivamente pari a € 50.996,00, sostenuti dalla Provincia di Sondrio per la realizzazione delle attività sopra indicate, nella misura di euro 20.000,00 suddiviso su tre annualità 7.000,00 per l'anno 2025, di euro 7.000,00 per l'anno 2026, ed € 6.000,00 per l'anno 2027, da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del d.P.R. 633/72, soggetto a rendicontazione.

2. Il trasferimento finanziario verrà erogato annualmente, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o impegnate e dettagliatamente rendicontate in relazione ai risultati ottenuti e alle attività svolte.

Art. 5 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo di intesa ha durata di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere oggetto di proroga o rinnovo previo accordo scritto tra le parti.

Nel periodo di validità, le parti potranno recedere dal presente Accordo, anche parzialmente, in ogni momento, purché tale recesso sia motivato e comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di consegna o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 6 – Responsabili di attuazione dell'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, sarà obbligo delle parti indicare un proprio referente.

Art. 7 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 8 – Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9 – Foro competente per le controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo; in caso di non risoluzione amichevole il Foro competente è quello di Sondrio.

Art. 10 – Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

per la Provincia di Sondrio

Il dirigente del Settore Agricoltura, Ambiente,
Caccia e Pesca
Dott. Gianluca Cristini

per il Comune di Livigno

Il



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3753 /2025 con oggetto: "APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI LIVIGNO E LA PROVINCIA DI SONDRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA MARMOTTA - PERIODO 2025-2027 " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 31/10/2025

**IL DIRIGENTE
(CRISTINI GIANLUCA)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3753 /2025 con oggetto: "APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI LIVIGNO E LA PROVINCIA DI SONDRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA MARMOTTA - PERIODO 2025-2027" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 31/10/2025

**IL RAGIONIERE CAPO
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 212 del 05/11/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 TRA IL COMUNE DI LIVIGNO E LA PROVINCIA DI SONDRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA MARMOTTA - PERIODO 2025-2027.

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 05/11/2025

Il funzionario delegato
(MOTOLESE FRANCESCO)
f.to digitalmente